



STATUTO DEL COMUNE DI CAMPODENNO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.03.2009.

Entrato in vigore il **09.05.2009** a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 08.04.2009 al 08.05. 2009.

Pubblicato sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 di data 23.06.2009.

Adeguamento ai sensi articolo 22 della L.R. 5 febbraio 2013 con deliberazione del consiglio comunale n. 25 di data 27.10.2014.

Entrato in vigore il **30.11.2014** a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 30.10.2014 al 29.11.2014.

Pubblicato sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 di data 04.11.2014

Modificato ed integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 di data 10.06.2015.

Entrato in vigore il **13.07.2015** a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 12.06.2015 al 12.07.2015.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 di data 23.06.2015

Modificato ed integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 di data 29.02.2016.

Entrato in vigore il **03/04/2016** a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 02/03/2016 al 02/04/2016.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 di data 05.04.2016

Modificato ed integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 04 di data 19.01.2026.

Entrato in vigore il **20/02/2026** a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 20/01/2026 al 19/02/2026.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 05 di data 29.01.2026

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I - I PRINCIPI

- Art. 1 Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore
- Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici
- Art. 3 Pari opportunità
- Art. 4 Autonomia delle frazioni e tutela degli usi civici

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

- Art. 5 Nozione
- Art. 6 Regolamento

CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

- Art. 7 Istanze, petizioni e proposte

CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE

- Art. 8 Consultazione popolare
- Art. 9 Consulte e conferenze
- Art. 10 Consiglio delle donne
- Art. 11 Comitato degli anziani
- Art. 12 Consiglio dei giovani

CAPO III – REFERENDUM

- Art. 13 Norme generali
- Art. 14 Esclusioni
- Art. 15 Norme procedurali
- Art. 16 Referendum consultivo e propositivo

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I – CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 17 Attribuzioni
- Art. 17 bis indennità di presenza e rimborso spese
- Art. 18 Convocazione e funzionamento del Consiglio comunale

SEZIONE II – GIUNTA COMUNALE

- Art. 19 Attribuzioni e funzionamento
- Art. 20 Composizione

SEZIONE III – IL SINDACO

- Art. 21 Attribuzioni
- Art. 22 Deleghe
- Art. 23 Vice Sindaco

CAPO II – ALTRI ORGANI

- Art. 24. Il Presidente del Consiglio
- Art. 25 Gruppi consiliari
- Art. 26 Il Consigliere comunale
- Art. 27 Commissioni
- Art. 27bis Gettoni di presenza

CAPO III – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

- Art. 28 Norme generali

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

- Art. 29 Principi
- Art. 30 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.

TITOLO V – GARANZIE

- Art. 31 Opposizioni e ricorsi
- Art. 32 Il Difensore civico
- Art. 33 Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 34 Attivazione dell'istituto

TITOLO VI – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 35 Principi
- Art. 36 Forma di gestione amministrativa
- Art. 37 Organizzazione
- Art. 38 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco
- Art. 39 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta
- Art. 40 Il Segretario comunale
- Art. 41 Rappresentanza in giudizio

TITOLO VII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 42 Enunciazione dei principi generali
- Art. 43 Convocazioni e comunicazioni
- Art. 44 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni
- Art. 45 Diritto di accesso agli atti e alle informazioni

CAPO II – ATTIVITA' NORMATIVA

- Art. 46 I Regolamenti
- Art. 47 Le ordinanze
- Art. 48 Sanzioni amministrative

CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 49 Procedimento amministrativo
- Art. 50 Istruttoria pubblica
- Art. 51 Regolamento sul procedimento

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI

- Art. 52 Principi

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

- Art. 53 Linee programmatiche
- Art. 54 Programmazione finanziaria – controllo
- Art. 55 Gestione – controllo
- Art. 56 La gestione del patrimonio
- Art. 57 Servizio di tesoreria
- Art. 58 Il revisore dei conti

TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI

- Art. 59 Norme generali
- Art. 60 Tariffe

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 61 Revisioni dello Statuto
- Art. 62 Norme transitorie
- Art. 63 Disposizioni finali Abrogazione e revisione dello Statuto

ALLEGATO A)

Stemma del Comune di Campodenno

ALLEGATO B)

Gonfalone del Comune di Campodenno

PREAMBOLO – LA COMUNITA' DI CAMPODENNO

Sulla sponda destra del Noce, sulle pendici orientali del sottogruppo della Campa, sorgono gli abitati che costituiscono il Comune di Campodenno.

Il capoluogo è posto sull'altopiano in sponda sinistra della Valle del Rio Belasi, ed è topograficamente al centro del territorio comunale; tutt'intorno si trovano gli abitati di Cressino, Dercolo, Ischia, Lover, Maso Bolner, Maso Santa Lucia, Maso Sant'Angelo, Quetta, Segonzzone e Termon.

La nascita del Comune di Campodenno come lo conosciamo oggi è storia recente: nel 1928 i comuni di Campodenno, Denno, Dercolo, Lover, Quetta e Termon vennero uniti nell'unico comune di Denno (R.D. 6 settembre 1928) e tale situazione perdurò fino al 1952, quando le frazioni di Campodenno, Lover, Quetta, Dercolo e Termon furono di nuovo staccate per costituire il nuovo comune di Campodenno, a seguito di referendum svoltosi domenica 9 dicembre 1951.

Il 9 maggio 1954 si tennero le prime elezioni amministrative.

Nel 1947 il Ministero dell'Interno, non ritenendo opportuno promuovere il provvedimento di ricostituzione delle singole frazioni in comuni autonomi, avviò la costituzione dei comitati frazionali per l'amministrazione dei beni di uso civico; come conseguenza il nostro Comune presenta la particolarità di avere ben cinque amministrazioni separate degli usi civici all'interno dello stesso territorio comunale.

Va tuttavia sottolineato come diversi studi abbiano portato alla luce numerose deliberazioni assunte nel corso dei secoli con riferimento a regolamenti esistenti ancora prima dell'istituzione dei comuni (nel 1852 sotto il dominio asburgico): per secoli e secoli vigevano le regole fissate dagli "Statuti di Regola" della Pieve di Denno e delle Ville (o Curazie) di Dercolo, Lover, Segonzzone, Quetta, Termon e Campodenno.

Intorno alla metà del secolo XIX, sotto il dominio asburgico, vennero creati i comuni: all'epoca il centro maggiore della Pieve, che nel complesso contava poco meno di 2500 abitanti era (ieri come oggi) Denno con circa 1.200 abitanti. Gli altri abitati, ovvero quelli che oggi costituiscono il nostro comune, erano tutti di dimensioni ridotte, non superavano le cinquanta case ed erano legati ad un'economia prevalentemente agricola e rivolta alla pura sussistenza. Non mancavano tuttavia gli scambi commerciali e fieristici, grazie soprattutto alla Via Romana che attraversa i nostri territori e che costituiva una delle vie più note per i rapporti fra Nord e Sud.

Poco discosto da questa, in cima ad un dosso roccioso e boscoso, sorge l'antica chiesa di San Pangrazio, un tempo custodita da un eremita. Altri edifici storici di particolare pregio sono la chiesa parrocchiale di San Martino e a Segonzzone importante la chiesetta romanica dei SS. Filippo e Giacomo, menzionata nel 1485, con affreschi attribuiti agli artisti itineranti Baschenis.

Sul territorio svetta, a valle di Segonzzone, circondato da un bosco di conifere, Castel Belasi, del XII secolo, edificato con sapiente tecnica edilizia militare, cinto da alte mura ed ora di proprietà del Comune di Campodenno, che ne cura il completo restauro.

Nemmeno tanti anni di abbandono e gli attacchi del tempo sono riusciti a scalfire l'alta torre pentagonale: con uno spessore murario di 2 metri e realizzata con resistente granito trasportato da cave lontane per assolvere ad un preciso scopo difensivo, domina ancora oggi incontrastata sull'intera costruzione.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

1. Il territorio comunale su cui è insediata la comunità di Campodenno ha una estensione di Km² 25,39 e comprende le frazioni di: CAMPODENNO - Capoluogo del Comune e quelle di DERCOLO - LOVER - QUETTA e TERMON, nonché le località di CRESSINO - ISCHIA - MASO BOLNER - MASO S. ANGELO e SEGONZONE.
2. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nelle forme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. La modifica della denominazione delle Frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare, in ottemperanza ad apposita legge provinciale.
4. Il Comune di Campodenno confina con i Comuni di Denno, Spormaggiore, Sporminore, Ton e Tuenno.
5. Il Consiglio, la giunta e le Commissioni si riuniscono normalmente nella sede municipale che è ubicata nel palazzo civico sito in Campodenno, Via delle Loze, n. 1.
6. In casi particolari il Consiglio, la Giunta e le Commissioni possono riunirsi sul territorio comunale in altro luogo rispetto alla sede municipale.
7. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale, riconosciuti ai sensi di legge di cui agli allegati A) e B).
8. Il Patrono del Comune è San Lorenzo la cui ricorrenza è celebrata il 10 agosto. Secondo consuetudine e tradizione storica la comunità di Campodenno capoluogo festeggia le ricorrenze di San Pancrazio e San Maurizio che sono celebrate rispettivamente il 12 maggio e il 22 settembre. Le comunità delle restanti Frazioni secondo consuetudine e tradizione storica festeggiano le seguenti ricorrenze patronali: Dercolo S. Stefano il 26 dicembre, Lover Santa Lucia il 13 dicembre, Quetta l'Epifania il 6 gennaio e Sant'Egidio il 1° settembre, Termon San Giovanni Battista il 24 giugno.

Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. La comunità di Campodenno è costituita da cittadini liberi che, nella democrazia, tendono a realizzare una convivenza di civile solidarietà ed un'equilibrata crescita etico sociale.
2. La comunità dei cittadini di Campodenno afferma la propria autonomia, nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana e delle Leggi dello Stato italiano, della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.
3. La comunità favorisce la partecipazione popolare alla vita amministrativa, la corresponsabilità riguardo al bene comune e la valorizzazione delle diverse componenti, individuali ed associate, della comunità stessa.
4. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica, delle Convenzioni Internazionali sui diritti dell'Uomo, dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto – Adige e nell'ambito dei principi contenuti nella Carta Europea dell'autonomia locale adottata a Versailles nel 1954 e a Strasburgo nel 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione dell'autonomia è collegata al contesto dei processi di unificazione europea.
5. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
6. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali, regionali e provinciali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione ispirando la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, imparzialità, celerità, partecipazione e responsabilità.

7. Obiettivi preminenti del Comune sono:
- a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
 - b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ivi residenti e di quelli che hanno relazione con la comunità locale;
 - c) il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sociali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio anche ai fini turistici;
 - e) la diffusione omogenea ed equilibrata dei servizi sul territorio coordinandone l'erogazione anche con quelli resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze delle comunità;
 - f) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - g) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
8. Il Comune si impegna per la tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione con particolare riferimento ai valori umani quali la solidarietà, la tolleranza, il rispetto della persona e della sua dignità, la famiglia, la protezione e la tutela dei diritti dell'infanzia; garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza, l'uguaglianza di opportunità a ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose, etniche, anche in rapporto ai programmi e alle direttive della CEE, alle carte universali dei diritti e in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi. In questo ambito il Comune garantisce, attraverso propri programmi, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna.
9. Nel rispetto delle leggi dello Stato in conformità ai principi della carta europea delle autonomie locali, ratificata dal parlamento italiano il 30-12-1989 e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea e al superamento delle barriere fra popoli e culture.
10. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, le attività autogestite e cooperativistiche, secondo i principi fissati dalla legge, promuove gli organismi di partecipazione e persegue la finalità di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
11. Il Comune riconosce le associazioni culturali, sociali, religiose, sportive, ricreative e assicura la propria opera e i propri mezzi per la promozione dello sviluppo sociale e culturale della società anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, l'associazionismo economico e la cooperazione.
12. Il Comune valorizza e promuove le attività e le iniziative culturali, educative e di istruzione sostenendo gli Enti e le Associazioni che gestiscono dette attività.
13. Il Comune nel definire il piano di sviluppo del proprio territorio riconosce e si impegna a osservare le normative relative all'ambiente.
14. Nell'ambito delle politiche sociali, il Comune tutela le fasce deboli o emarginate della sua Comunità e promuove l'eliminazione delle cause di emarginazione, favorendo l'inserimento sociale e l'assistenza socio-sanitaria dei soggetti marginali.
15. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale dalle persone e dei popoli. Di conseguenza il Comune promuove la cultura della pace e dei

diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a far del Comune una terra di pace. A tal fine il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà le iniziative di istituzioni culturali, scolastiche, di gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

16. A questi principi è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

Art. 3. Pari opportunità

1. Il Comune garantisce nell'ambito delle sue possibilità le pari opportunità tra donna e uomo a livello politico ed amministrativo per offrire ad entrambi i generi le stesse possibilità di sviluppo e di crescita.
2. A tal fine sono adottate le seguenti misure:
 - a) In seno alla Giunta comunale e alle commissioni consiliari devono essere rappresentati entrambi i generi.
 - b) Negli altri organi collegiali del Comune nonché negli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune devono essere rappresentati entrambi i generi. L'obiettivo è quello di raggiungere una composizione paritetica. L'organo competente a presentare proposte per la nomina del o dei rappresentanti del Comune in enti, istituzioni ed aziende, è tenuto a designare un candidato per ciascun genere.
 - c) Il Consiglio comunale può istituire, per la durata del proprio periodo amministrativo, un comitato per le pari opportunità. Il comitato ha funzione consultiva ed elabora, secondo la normativa vigente, proposte ed iniziative da sottoporre all'amministrazione comunale. L'obiettivo del Comitato è quello di promuovere in modo mirato la presenza femminile e raggiungere così la equiparazione dei generi a livello politico ed amministrativo.
 - d) Vengono incentivate strutture ed iniziative che facilitino la compatibilità tra famiglia ed attività professionale e lavorativa.
 - e) Nella denominazione di strade nuove o di altre località viene conferita visibilità anche ad importanti personaggi femminili.

Art. 4 Autonomia delle frazioni e tutela degli usi civici

1. Gli abitanti delle frazioni del Comune di Campodenno detengono il diritto di uso civico sui beni demaniali ad esse assegnate. Al fine di gestire tutto ciò che tale diritto comporta vengono elette 5 amministrazioni separate. Il comune riconosce la piena autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria, di tali amministrazioni.
2. Caratteristiche dei beni di uso civico di cui ai commi precedente sono l'inalienabilità (fatti salvi i casi normati dalle leggi in materia), l'insusciabilità e l'imprescrittibilità dei diritti.
3. Il comune provvede alla salvaguardia e alla valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegate alle antiche tradizioni locali tramandate nei secoli.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 5. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base delle frazioni e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - c) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - d) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 6. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:
 - a) le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle donne e del Consiglio dei giovani;
 - b) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 7. Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) istanza la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro (trenta) giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 8. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di (un quarto) dei Consiglieri o di almeno (trenta) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di (tre) associazioni aventi sede nel Comune.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 9. Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

Art. 10. Consiglio delle donne

1. Il Comune, attraverso il Consiglio delle donne, promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi.
2. Il Consiglio delle donne è composto dalle donne elette nel Consiglio comunale, dalle componenti la Giunta comunale e da ulteriori (tre) donne designate dai gruppi e dalle associazioni presenti nel Comune.
3. Il Consiglio delle donne promuove azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne contribuendo allo sviluppo della loro identità e interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.
4. Il Consiglio delle donne esprime parere sugli atti che gli sono sottoposti dal Consiglio comunale e dalla Giunta.

Art. 11. Comitato degli anziani

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva degli anziani alla politica comunale, riconoscendo il Comitato degli anziani, istituito per promuovere il ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni.
2. Il Comitato degli anziani è formato da (sette) componenti, di cui almeno (quattro) con più di sessantacinque anni di età.
3. Il Consiglio può sottoporre al Consiglio comunale e alla Giunta proposte volte rendere migliore la vita degli anziani nel Comune.
4. Il Consiglio comunale e la Giunta possono richiedere l'espressione di pareri al Comitato degli anziani.

Art. 12. Consiglio dei giovani

1. Il Comune, attraverso il Consiglio dei giovani, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.
2. Il Consiglio dei giovani è composto da (nove) rappresentanti designati dalle associazioni giovanili presenti nel territorio. Almeno la metà dei componenti è scelta tra gli studenti.

3. Il Consiglio, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il Consiglio dei giovani collabora con le scuole e le altre istituzioni ubicate nel Comune per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti, e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.
4. Il Consiglio dei giovani può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta, con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 13. Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo, abrogativo e confermativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta comunale.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Tale numero dovrà in termini assoluti essere almeno pari a quaranta. Le firme devono essere autenticate.
3. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. Possono partecipare al referendum i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione comunale in carica; il Consiglio comunale o la Giunta comunale entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 14. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza e l'impegno economica con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 15. Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta o richiesta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri ivi assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Entro tre mesi dalla valutazione della richiesta da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 16. Referendum consultivo e propositivo

1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum consultivo o quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, le sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Campodenno o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 200.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi; non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera, purché tali varianti non comportino aumenti di spesa di entità superiore al 10% o comunque superiore a € 50.000,00;
4. Spetta inoltre al Consiglio:
 - a) adottare le delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti nella

competenza comunale (c.d. onomastica);

- b) dichiarare la decadenza dalla carica di Consigliere;
 - c) eleggere i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche;
 - d) qualora espressamente previsto dalla legge, nominare i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni; la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio;
 - e) deliberare il passaggio di beni immobili, esistendone i presupposti, dal demanio pubblico al patrimonio comunale;
 - f) procedere alla nomina del Revisore dei conti;
 - g) approvare gli atti di gara e i contratti di servizio nel caso di esternalizzazione di servizi pubblici;
 - h) stabilire l'idoneità e la disponibilità di spazi e strutture tecniche adatte allo svolgimento dell'attività dei gruppi consiliari.
5. Il Consiglio su proposta del Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti anche temporanei al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori del Consiglio o il coordinamento con altri organi, enti o associazioni. Nello specifico incarico attribuitogli, il Consigliere designato è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta limitatamente alla discussione di argomenti attinenti al suo incarico ed è altresì tenuto a partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari che trattino questioni di rilevanza nell'ambito del suo mandato. Per la seduta degli organi collegiali alla quale partecipa in ragione del suo specifico incarico, tale Consigliere ha diritto a tutti i vantaggi ed ai permessi riconosciuti dalla legge per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute.
6. Il Consiglio approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; il regolamento interno e le modifiche sono approvate se per due volte ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento interno disciplina la convocazione del Consiglio, il numero legale per la validità della seduta, lo svolgimento della stessa, la votazione, nonché le materie previste dalle disposizioni di settore e dal presente statuto.
7. Il regolamento interno del Consiglio comunale determina le competenze delle Commissioni nominate dal Consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al Consiglio e fissa per quest'ultimi la misura delle indennità per la partecipazione alle sedute delle Commissioni e del Consiglio.
8. La discussione nel Consiglio comunale può essere registrata sul nastro o supporto digitale e pubblicata esclusivamente nell'interesse della seduta, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio comunale. Il Segretario comunale redige un verbale della riunione del Consiglio comunale, nelle forme previste dal regolamento interno del Consiglio. Su espressa richiesta da parte dei Consiglieri sussiste il diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 17 bis. Indennità di presenza e rimborso spese

- 1. I consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza per la partecipazione effettiva alle sedute del Consiglio comunale nella misura stabilita dalle norme di legge.
- 2. L'effettività della partecipazione è data dalla presenza, in aula, del consigliere almeno per metà della durata della seduta consiliare.
- 3. Nel caso la seduta venga dichiarata deserta per mancanza del numero legale, non spetta il gettone di presenza. Nel caso in cui la seduta si protragga oltre la mezzanotte spetta un unico gettone.

4. I gettoni di presenza dei Consiglieri comunali dovranno essere liquidati entro la fine dell'anno solare e pagati entro il primo trimestre dell'anno successivo in cui avviene la liquidazione.
5. Spetta ad essi anche il rimborso per le spese sostenute secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18. Convocazione e funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno, dando priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
2. Il regolamento interno stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e norme generali per il suo funzionamento.
3. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
6. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è sufficiente l'intervento di metà meno uno dei Consiglieri comunali assegnati, ferma restando la maggioranza richiesta per particolari deliberazioni.
7. Su specifici argomenti il Consiglio comunale favorisce la partecipazione al dibattito di esperti o rappresentanti di Enti e Organismi, con modalità definite dal regolamento.
8. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto e -se richiesti- obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio comunale, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete; nelle sedute segrete è vietata qualsiasi registrazione.
10. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
11. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. Non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su schede, le schede nulle.
12. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 19. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune e operano insieme per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.
2. Le sedute della Giunta sono convocate e presiedute dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno;
3. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. La Giunta sottopone al Consiglio comunale proposte formalmente redatte e istruite per l'adozione degli atti di competenza.
7. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
 - approva il Piano Esecutivo di Gestione e gli Atti di Indirizzo previsti dalla legge.
 - individua gli atti devoluti alla competenza del Segretario comunale e dei Funzionari incaricati di funzioni dirigenziali e/o direttive;
 - autorizza il Sindaco a stare in giudizio ed approva transazioni;
 - prende atto dell'ammissibilità o inammissibilità delle proposte di referendum; fissa la data per lo svolgimento del referendum e determina la copertura della spesa;
 - riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato dell'organizzazione dei servizi.

Art. 20. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da un numero di assessori, di cui uno avente le funzioni di vicesindaco, nel numero massimo concesso dalla normativa regionale di volta in volta vigente assicurando la partecipazione di ambo i generi.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi hanno diritto partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.
3. Il numero degli assessori può superare di una unità il numero di cui al comma 2, nel rispetto della norma di legge che regolano la materia.
4. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, le stesse sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni seguendo le modalità indicate dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1/L e ss. mm. e dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

SEZIONE III – IL SINDACO

Art. 21 – Attribuzioni

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, è membro del Consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e sovrintende al funzionamento degli Uffici ed all'esecuzione degli atti con il concorso degli assessori.
3. Rappresenta il Comune e la Comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune,

esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli interventi generali approvati dal Consiglio.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
5. Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulti opportuna porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
7. Convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori secondo regolamento.
8. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli Assessori, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
9. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti.
10. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, sulla base dell'individuazione degli atti devoluti alla loro competenza effettuata dalla Giunta comunale.
11. Rappresenta l'Ente in giudizio e promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie.
12. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
13. Quale ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
14. Proclama il lutto cittadino.

Art. 22. Deleghe

1. Il Sindaco può conferire, ove lo ritenga, delega delle proprie competenze ed attribuzioni, eventualmente comprendendovi anche la firma degli atti relativi, agli Assessori e Funzionari, provvedendo a darne le comunicazioni di legge.
2. Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

Art. 23. Vicesindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vicesindaco, nominato dal Sindaco stesso all'inizio del proprio mandato, scegliendolo tra i componenti della Giunta.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

CAPO II ALTRI ORGANI

Art. 24. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 25. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Art. 26. Il Consigliere comunale

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Gli stessi devono necessariamente adottare domicilio legale nel Comune di elezione entro dieci giorni dalla nomina; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
2. Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere comunale comunica preventivamente la non partecipazione alla seduta del Consiglio di norma per iscritto, anche tramite telefax o posta elettronica, al Segretario comunale. In caso di comunicazione omessa o tardiva per tre sedute consecutive del Consiglio, il Consigliere deve essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio. Il Sindaco comunica al Consigliere l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza; il Consigliere, entro 20 giorni dalla comunicazione, può comunicare per iscritto cause giustificative. Si considerano cause giustificative, che determinano l'archiviazione del procedimento, esclusivamente le cause che hanno originato l'impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero l'impossibilità della partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il Consiglio decide sulla decadenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine suddetto.

Art. 27. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1. è garantita la rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza e un'equa ripartizione tra i generi.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5., i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.
6. Il Consiglio comunale all'inizio di ogni mandato determina l'importo del gettone di presenza spettante per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste per legge o per regolamento, formalmente convocate. Il gettone di presenza non deve superare l'importo stabilito per la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute assembleari e sarà riconosciuto alle stesse condizioni. Il gettone di presenza non deve superare la metà dell'importo stabilito per la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute assembleari e sarà riconosciuto alle stesse condizioni.
7. Nel provvedimento di nomina delle commissioni speciali viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al Consiglio. Della commissione possono essere chiamati a far parte anche membri esterni al Consiglio comunale che siano esponenti delle categorie sociali ed economiche interessate alle problematiche dei lavori della commissione, o che siano dotati di particolari competenze nella materia dei lavori.

Art. 27 bis. Gettoni di presenza

1. Per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari ed a quelle previste per legge o regolamento è corrisposto un gettone di presenza in misura pari al 50 per cento di quella spettante per i componenti del Consiglio Comunale ed alle medesime condizioni.
2. La partecipazione alle sedute delle Commissioni di cui al comma 1 può essere remunerata in misura maggiorata fino a tre volte rispetto agli ordinati gettoni di presenza, quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale.
3. La attribuzione del gettone di presenza è subordinata alla effettiva partecipazione alle sedute. La effettività della partecipazione è data dalla presenza in aula del componente della Commissione almeno per la metà della durata della seduta.
4. La corresponsione del gettone di presenza non è dovuta nel caso in cui la seduta sia andata deserta.
5. Nel caso in cui la seduta si protragga oltre la mezzanotte spetta un unico gettone di presenza.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 28. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché

di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 29. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui al comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.

Art. 30. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 31. Opposizioni e ricorsi

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un residente del Comune di Campodенно, oppure da un cittadino italiano, che vi abbia interesse;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle

condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”;

- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 32. Il Difensore civico

- 1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
- 2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 33. Incompatibilità e ineleggibilità

- 1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
- 2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
- 3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
- 4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 34. Attivazione dell'istituto

- 1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 35. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 36. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 del presente articolo, al Segretario comunale coordina e dirige le strutture organizzative del Comune, esercita ogni attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 37. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 35 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 35 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 38. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) gestire il fondo spese di rappresentanza entro i limiti di spesa disposti dal Regolamento comunale di contabilità;
 - f) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 39. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza oltre i limiti di spesa disposti dal Regolamento comunale di contabilità;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - f) nomina le commissioni giudicatrici di concorso;
 - g) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 40. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 36 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali

- apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 41. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 42. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
4. Nell'affidamento di incarichi professionali e consulenze esterne, il Comune si ispira ai principi di economicità, efficacia e libera concorrenza, assicurando parità di trattamento e pubblicità.

Art. 43. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale e all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 45. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. I cittadini hanno accesso alla consultazione degli atti e dei documenti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il Regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi della normativa applicabile in materia di azione e di procedimento amministrativo, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente a esternarli;
 - c) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, nonché di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di azione e di procedimento amministrativo.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione dei diritti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 46. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 47. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 48. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 50. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 51. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 52. Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 53. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neoeletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

3. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 54. Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
 - c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 55. Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 56. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 57. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 58. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto e dal regolamento di contabilità con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 59. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 60. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 62. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 63. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al (Consiglio delle Autonomie Locali) ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

Allegato A)

STEMMA DEL COMUNE DI CAMPODENNO



DESCRIZIONE DELLO STEMMA

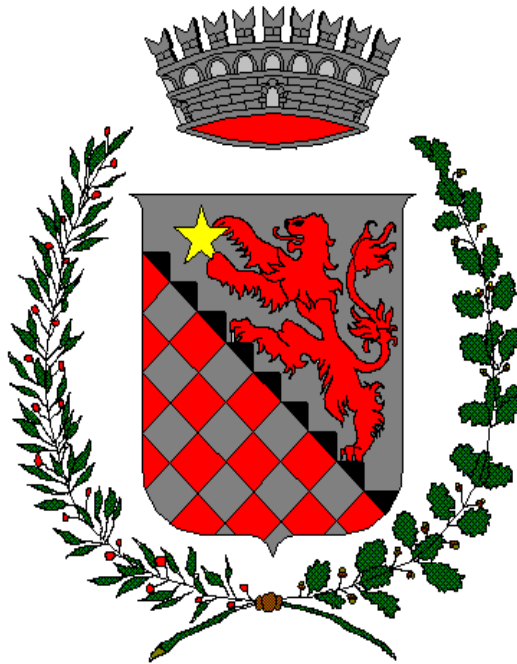
Blasonatura: “Trinciato. Nel I d’argento al leone di rosso linguato dello stesso, armato d’oro salente una gradinata (9) di nero posta sulla trinciatura, reggente con le branchie una stella (5), d’oro per inchiesta; nel II una scacchiera di rosso e d’argento originati da tre trinciature e otto troncature”.

Corona: “Murale di Comune”.

Ornamenti: “A destra una fronda di alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d’oro”.

Allegato B)
GONFALONE DEL COMUNE DI CAMPODENNO

COMUNE
DI
CAMPODENNO



DESCRIZIONE DEL GONFALONE

Drappo di colore azzurro con merlatura frangiata, bordato argento.
Al centro lo stemma del Comune come descritto nell'allegato A), con la scritta "COMUNE DI" posta sopra lo stemma e "CAMPODENNO" posta sotto lo stemma, di colore argento.

COMUNE DI CAMPODENNO

Provincia di Trento

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 19 gennaio 2026 con deliberazione n. 04/2026.

IL SINDACO

Dott. Igor Portolan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Silvio Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.Reg. 1/02/2005 n. 3/L per trenta giorni consecutivi dal 20.01/2026 al 19/02/2026 senza opposizioni.

Campodenno li 24.02.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Silvio Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 5 di data 29.01.2026

Campodenno li 24.02.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Silvio Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.